

- All' **AG.R.E.A.**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **A.P.P.AG.**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' **A.R.C.E.A.**
Cittadella Regionale - Loc.
Germaneto
88100 CATANZARO
- All' **A.R.P.E.A.**
Via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A.**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' **AG.E.A. – Organismo Pagatore**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo Pagatore Regionale Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO
- All' **O.P.P.A.B.**
Via Perathoner, 10
39100 BOLZANO
- All' **A.R.G.E.A.**
Via Caprera 8
09123 CAGLIARI
- A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA
- A **Leonardo S.p.A**
Piazza Monte Grappa, 4
00195 ROMA
- Alla **EY Advisory S.p.A**
Via Aurora 43,
00187 ROMA

Oggetto: Domanda di pagamento unica – Sviluppo Rurale - Campagna 2021 – Controlli oggettivi ammissibilità e condizionalità – criteri di selezione del campione 2021.

In riferimento a quanto previsto dagli articoli da 30 a 33 bis, 34 par. 7, 68 e 69 del Reg. UE 809/2014, si deve procedere alla selezione del campione di aziende da sottoporre ai controlli di ammissibilità agli aiuti ed a quelli relativi alla verifica del rispetto dei requisiti di condizionalità a norma:

- del Reg. (UE) n. 1307/2013 (pagamenti diretti);
- del Reg. (UE) n. 1305/2013 (sviluppo rurale);
- del Reg. (UE) n. 1306/2013 (condizionalità).

Il Reg. (UE) n. 2021/725 prevede in più articoli che, qualora a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 gli Stati membri non siano in condizione di effettuare controlli in loco in conformità ai requisiti di cui agli articoli da 30 a 33, all'articolo 35, all'articolo 40 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera c), all'articolo 40 bis, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 68, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 68, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, lo Stato membro può decidere di applicare le norme previste rispettivamente ai paragrafi da 2 a 13 dell'articolo 3 dello stesso Reg. (UE) n. 2021/725.

Lo Stato Membro Italia, in considerazione dell'attuale livello di diffusione del virus a livello nazionale ed europeo, considerato il permanere delle raccomandazioni sul distanziamento sociale al fine di contrastare l'ulteriore diffondersi dei contagi, considerato che tali misure pongono dei vincoli alle attività di confronto con i produttori in fase di contraddittorio, considerato comunque che il livello di allerta continua ad essere su valori di soglia elevati dal momento che sono costanti e continue le attività di monitoraggio delle condizioni di salute della popolazione, considerato che la stessa OMS non esclude a priori un aumento dei contagi, e stante la recente proposta del Governo di prorogare ulteriormente lo stato di emergenza nazionale, acquisito anche il parere da parte di ciascun Organismo Pagatore (OP) riguardo le difficoltà nel garantire, alle attuali condizioni, il raggiungimento dei livelli di controlli come previsti dal Reg. (UE) 809/2014, per l'anno di domanda 2021 ha dunque deciso di adottare le percentuali ridotte previste dal Reg. (UE) n. 2021/725 relativamente al campione per i controlli in loco.

La selezione del campione viene effettuata nel rispetto delle percentuali previste per ciascun OP o Regione (per il PSR), considerando distintamente le aziende di competenza di ciascun OP. Tuttavia, per i regimi di intervento che necessitano di integrazione documentale, ciascun OP procede alla selezione di un campione di ammissibilità integrativo, nel rispetto delle percentuali del campione casuale e rischio, utilizzando la relativa documentazione:

- a) per il sostegno accoppiato per la zootecnia ai sensi degli artt. 20 (latte), 21 (bovini da carne) e 22 (ovicapri) del DM 7 giugno 2018 n. 5465, potrà essere effettuata una selezione integrativa del campione a seguito della definizione dei capi ammissibili riscontrati in BDN;
- b) per il sostegno accoppiato per il latte ai sensi dell'art. 20 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, al fine di perfezionare la richiesta di premio nella Domanda unica, è prevista anche una fase di integrazione della documentazione, con le analisi eseguite presso i laboratori accreditati.

Nella selezione del campione relativo all'ammissibilità zootecnia e alla condizionalità, saranno incluse tutte le aziende già estratte nel campione preliminare sulla base delle note prot. 13684 del 26 febbraio 2021 che abbiano presentato domande valide per il 2021, procedendo poi al completamento per il raggiungimento delle percentuali previste per i rispettivi sistemi di controllo. I campioni preliminari sono stati dimensionati sulla base del campione di base ridotto allo 0.5% della popolazione di beneficiari su cui sia applicabile la condizionalità, in relazione a quanto previsto dal paragrafo 12 dell'articolo 3 dello stesso Reg. (UE) n. 2021/725.

Si rappresenta inoltre che per il 2021 saranno effettuati i controlli mediante monitoraggio satellitare nelle province seguenti: CHIETI (Abruzzo), MATERA (Basilicata), POTENZA (Basilicata), CATANZARO (Calabria), COSENZA (Calabria), CROTONE (Calabria), REGGIO DI CALABRIA (Calabria), VIBO VALENTIA (Calabria), BENEVENTO (Campania), CASERTA (Campania), PORDENONE (Friuli Venezia Giulia), UDINE (Friuli Venezia Giulia), LATINA (Lazio), ROMA (Lazio), VITERBO (Lazio), ANCONA (Marche), MACERATA (Marche), CAMPOBASSO (Molise), ISERNIA (Molise), BARI (Puglia), BARLETTA-ANDRIA-TRANI (Puglia), BRINDISI (Puglia), FOGGIA (Puglia), LECCE (Puglia), TARANTO (Puglia), AGRIGENTO (Sicilia), CALTANISSETTA (Sicilia), ENNA (Sicilia) e PERUGIA (Umbria) per i regimi di intervento della Domanda Unica:

- Regime di pagamento di base (RB – intervento 407) e Regime per i Piccoli Agricoltori (RPA – intervento 442) di cui ai titoli III e V del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- Regimi di sostegno accoppiato di cui all'articolo 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013 come recepiti dal DM 5465 del 7 giugno 2018:
 - o Art. 23 - comma 1 - Premio specifico alla soia (M08 – intervento 425)
 - o Art. 23 - comma 9 - Premio colture proteoleaginose e leguminose (M10 – intervento 426)
 - o Art. 23 - comma 5 - Premio frumento duro (M09 – intervento 427)
 - o Art. 23 - comma 13 - Premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (M11 – intervento 428)
 - o Art. 24 - Settore riso (M12 – intervento 429)
 - o Art. 25 - Settore barbabietola da zucchero (M13 – intervento 430)
 - o Art. 26 - Settore pomodoro da industria (M14 – intervento 431).

Le aziende ricadenti al 100 % della superficie nei comuni delle zone satellite sono oggetto dell'estrazione del campione eseguito sulla base dei criteri di rischio e casualità.

Tuttavia, in considerazione del fatto che alcuni dei comuni campione ricadono nelle province sottoposte a monitoraggio, è necessario conciliare le due metodologie di controllo.

A tale riguardo è prevista l'esecuzione dei seguenti passi operativi:

1. si estrae il campione di controllo oggettivo relativo ai regimi non sottoposti a monitoraggio (PSR, Condizionalità, Greening, Premi Zootecnici ai sensi dell'articolo 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013): tale campione avrà come base di estrazione l'intero universo delle aziende dell'OP per il regime da campionare;
 - a) se un'azienda estratta a campione ha superfici che insistono nelle province sottoposte a monitoraggio ed ha presentato su tali superfici anche una domanda per uno dei regimi monitorati, verrà considerata a campione anche per i regimi sottoposti a monitoraggio; l'esecuzione del controllo terrà conto delle risultanze delle elaborazioni Sentinel attribuite ai vari appezzamenti, ai sensi dell'articolo 40 bis paragrafo 4 del Reg. (UE) 809/2014.
2. Per la Domanda Unica, l'universo per l'estrazione del campione per i controlli oggettivi è rappresentato dalle aziende che NON sono sottoposte a monitoraggio, la cui conduzione dei terreni è interamente fuori dalle province soggette a monitoraggio. Sulla base di tale universo si stabilirà il raggiungimento della percentuale del campione di controllo oggettivo.

La percentuale sarà riadattata per tener conto delle aziende di cui al punto 1.a), che saranno aggiunte sia all'universo di riferimento che all'insieme del campione estratto.

SELEZIONE DEL CAMPIONE DI CONTROLLO

Il Coordinamento definisce le attività necessarie alla selezione del campione tenendo conto dell'attribuzione delle attività stesse, riportata nella "Tabella delle Competenze 2021".

DIMENSIONE DEL CAMPIONE DI CONTROLLO

Come descritto in premessa, le percentuali di estrazione del campione 2021 sono state modificate sulla base del Reg. (UE) n. 2021/725, paragrafi da 2 a 13 dell'articolo 3, che prevedono la possibilità per lo Stato Membro di ridurre il campione di controllo in relazione all'anno di domanda 2021.

L'articolo 35 del Reg. UE n. 809/2014 dispone che *“Se i controlli in loco evidenziano inadempienze significative nell'ambito di un particolare regime di aiuto o di una particolare misura di sostegno in una regione o parte di essa, l'autorità competente aumenta in misura appropriata la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell'anno successivo.”*. Il paragrafo 6 dell'articolo 3 del Reg. (UE) 2021/725, in deroga a questo principio dispone che l'aumento delle percentuali di controllo, che avrebbe dovuto essere applicato nell'anno di domanda 2021 in conformità all'articolo 35 del citato regolamento, si applica mediante un aumento corrispondente nell'anno di domanda 2022.

L'art. 68(4) del Reg. UE n. 809/2014 dispone che *“Qualora i controlli in loco evidenzino una quantità significativa di inadempienze a un determinato atto o a una determinata norma, il numero dei controlli in loco da svolgere per l'atto o la norma in questione è aumentato nel periodo di controllo successivo. Nell'ambito di un determinato atto, l'autorità di controllo competente può decidere di limitare la portata di tali controlli in loco supplementari ai criteri che sono più spesso disattesi.”*. Il paragrafo 13 dell'articolo 3 del Reg. (UE) 2021/725, in deroga a questo principio, dispone che l'aumento delle percentuali di controllo che avrebbe dovuto essere applicato nell'anno di domanda 2021 in conformità all'articolo 68(4) del citato regolamento, si applica mediante un aumento corrispondente nell'anno di domanda 2022.

Gli elementi da tenere in considerazione per la selezione delle aziende, al fine di raggiungere la corretta dimensione del campione estratto a livello degli Organismi Pagatori di AGEA, AGREA, APPAG, ARCEA, ARGEA, ARPEA, ARTEA, AVEPA, OPPAB e OPR Lombardia, sono i seguenti:

✓ **Domanda unica di pagamento:**

A. Sulla base dell'art. 30 Reg. (UE) n. 809/2014, (regimi di aiuto per superficie diversi dal pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente) e di quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 2021/725, il campione di controllo per i controlli in loco rispetterà le seguenti percentuali minime:

1. il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per il regime di pagamento di base a norma del titolo III, capo 1, del Reg. (CE) n. 1307/2013.
La circolare AGEA prof. n. 30913 del 29 marzo 2019 dispone che la percentuale venga incrementata di 1 punto percentuale per i richiedenti pascolo magro con tara con criterio di mantenimento diverso dal pascolamento. Pertanto, in conformità alla riduzione della percentuale prevista dal Reg. (UE) 2021/725, per tale fattispecie la percentuale verrà portata dal 3 % al 4 %
2. il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento per i giovani agricoltori a norma del titolo III, capo 5, del Reg. (UE) n. 1307/2013;
3. il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori a norma del titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013.
4. il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di un pagamento per superficie nell'ambito di ciascun sostegno accoppiato facoltativo a norma del titolo IV, capo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013. In particolare, i premi previsti dal DM 7 giugno 2018 n. 5465:

- 4.1. all'art. 23, comma 1 (Soia), comma 5 (Frumento Duro), comma 9 (Proteoleaginose) e comma 13 (Leguminose da granella);
 - 4.2. all'art. 24, Riso;
 - 4.3. all'art. 25, Barbabietola;
 - 4.4. art. 26 Pomodoro da Trasformazione;
 - 4.5. art. 27 superfici olivicole, commi 1, 3, 5;
la totalità delle domande richiedenti il premio accoppiato per olivo di qualità – DOP, per le quali nella campagna 2020 sia stata riscontrata l'anomalia 'ASSENTI OPERAZIONI DI REGISTRO COME FORNITORE DI OLIVE OPPURE OPERAZIONE CON CARICO DI OLIVE PROPRIE', ricadenti nelle zone satellite per la totalità della superficie richiesta.
Per tutte le misure del sostegno accoppiato le percentuali di estrazione sono da intendersi per misura;
5. il 10% delle superfici dichiarate per la produzione di canapa a norma dell'articolo 32, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- B. Sulla base dell'art. 31 Reg. (UE) n. 809/2013, (*pagamento per l'inverdimento*) e di quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 2021/725, il campione di controllo per i controlli in loco rispetterà le seguenti percentuali minime:
6. il 3 % di tutti i beneficiari tenuti ad osservare le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente. Tale campione copre nel contempo almeno il 5 % di tutti i beneficiari che dispongono di superfici coperte da prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale in zone contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nelle altre zone sensibili di cui all'articolo 45, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 (aziende con seminativi oltre 10 ha o con prati permanenti);
 7. il 3 % di tutti i beneficiari che possono fruire del pagamento per l'inverdimento e che sono esentati sia dall'obbligo di diversificazione delle colture sia dall'obbligo di costituzione delle aree di interesse ecologico in quanto non raggiungono le soglie di cui agli articoli 44 e 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e che non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 45 dello stesso regolamento (aziende con seminativi fino a 10 ha);
 8. la totalità delle domande soggette all'obbligo di riconversione dei prati permanenti in zone sensibili, risultanti nel Registro Prati Permanenti, ricadenti nelle zone satellite per la totalità della superficie richiesta, derivante dall'annualità 2018, primo anno di costituzione del Registro Prati Permanenti Grafico
- C. Sulla base dell'Art. 33 Reg. (UE) n. 809/2013 (*regimi di aiuto per animale*) e di quanto previsto dal paragrafo 5 dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 2021/725, il campione di controllo per i controlli in loco rispetterà le seguenti percentuali minime:
9. il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per regime di aiuto per i bovini (articoli 20 e 21, commi 1, 3 e 5 del DM 7 giugno 2018 n. 5465);
 10. il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per regime di aiuto per i bovini macellati (articolo 21, commi 7 e 9 del DM 7 giugno 2018 n. 5465).
 11. il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per regime di aiuto gli ovicapri (articolo 22, comma 2 del DM 7 giugno 2018 n. 5465)
 12. il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per regime di aiuto gli ovicapri (articolo 22, commi 4 e 5 del DM 7 giugno 2018 n. 5465);
- Per tutte le misure del sostegno accoppiato, le percentuali di estrazione sono da intendersi per misura e, in ogni caso, il campione di controllo selezionato deve coprire almeno il 3 % di tutti gli animali per misura.
L'aumento delle percentuali di controllo, che avrebbe dovuto essere applicato nell'anno di domanda 2021 in conformità all'articolo 35 del Reg. (UE) n. 809/2014, si

applica mediante un aumento corrispondente nell'anno di domanda 2022, in base al disposto del paragrafo 6 dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 2021/725.

- D. La totalità delle domande che richiedono superfici riscontrate come abbandonate dall'aggiornamento grafico (refresh) 2020 ricadenti nelle zone satellite per la totalità della superficie richiesta, secondo le indicazioni riportate nella Circolare AGEA prot. n. 47103 del 01 giugno 2017, al paragrafo 4.
- E. La totalità delle domande per le quali è stata rilevata superficie richiesta a pascolo magro con tara riscontrate come bosco dall'aggiornamento grafico (refresh) 2020 ricadenti nelle zone satellite per la totalità della superficie richiesta, secondo le indicazioni riportate nella Circolare AGEA prot. n. 47103 del 01 giugno 2017, al paragrafo 4.

✓ **Sviluppo Rurale:**

1. 3 % dei beneficiari che hanno sottoscritto un impegno nell'ambito di una o più delle misure contemplate dall'Asse 2 del Reg. CE 1698/2005, così come previsto dall'art. 32 del Reg. (UE) n. 809/2014, per le verifiche di ammissibilità e dal paragrafo 4 dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 2021/725.

La percentuale minima dovrà essere rispettata per ciascuna Autorità di Gestione e, nell'ambito di ciascun programma di Sviluppo Rurale, per ciascuna delle tipologie di domanda e delle relative misure sottoelencate.

Qualora la Regione abbia previsto interventi finanziati con aiuti di stato, la percentuale minima del 3 % dovrà essere raggiunta separatamente per gli interventi cofinanziati e per quelli con aiuti di stato.

Dovranno inoltre essere previste le seguenti percentuali minime di estrazione:

- 3 % dei beneficiari che hanno presentato domanda di pagamento per azioni afferenti all'agricoltura biologica nell'ambito della misura 214;
- 3 % dei beneficiari che hanno presentato domanda di pagamento per azioni afferenti premi alla zootecnia nell'ambito della misura 214;

- a) Domande di pagamento (conferme agro ambiente, benessere degli animali e forestazione) che comprendono le domande di pagamento per la conferma degli impegni agroambientali e forestali assunti nell'ambito della vecchia programmazione:

- ✓ Misura F Ex Reg. CE 1257/99 (corrispondente alla misura 214 del Reg. CE 1698/2005);
- ✓ Misura F Ex Reg. CEE 2078/92 (corrispondente alla misura 214 del Reg. CE 1698/2005);
- ✓ Misura H Ex Reg. CE 1257/99 (corrispondente alla misura 221 del Reg. CE 1698/2005);
- ✓ Reg. CEE 2080/92 (corrispondente alla misura 221 del Reg. CE 1698/2005);
- ✓ Reg. CEE 1609/89 (corrispondente alla misura 221 del Reg. CE 1698/2005).

- b) Domande di pagamento (Reg. CE 1698/2005) di adesione o conferma alla precedente programmazione per le misure di seguito riportate:

- ✓ 214 - Pagamenti agroambientali (ad esclusione dell'art. 39 par. V - Reg. (CE) n° 1698/2005 relativo alla conservazione delle risorse genetiche);
- ✓ 215 – benessere degli animali;
- ✓ 221 – imboschimento di terreni agricoli (ad esclusione dei costi di impianto);
- ✓ 222 – primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli;

- ✓ 223 – imboscamento di superfici non agricole (ad esclusione dei costi di impianto);
- ✓ 224 – indennità Natura 2000;
- ✓ 225 – pagamenti silvo-ambientali;
- ✓ 226 – ricostruzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (solo per manutenzione sulle fasce tagliafuoco).

Nell'ambito di ogni misura sarà garantita l'estrazione di almeno una domanda per ogni azione.

2. 3 % dei beneficiari che hanno sottoscritto un impegno nell'ambito di una o più delle misure contemplate dal Reg. (UE) n. 1305/2013, così come previsto dall'articolo 32 del Reg. (UE) n. 809/2014 e dall'art. 3, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 2021/725, per le verifiche di ammissibilità; La percentuale minima dovrà essere rispettata per ciascuna Autorità di Gestione e, nell'ambito di ciascun programma di Sviluppo Rurale, per ciascuna delle tipologie di domanda e delle relative misure sottoelencate.

Qualora la Regione abbia previsto interventi finanziati con aiuti di stato, la percentuale minima del 3 % dovrà essere raggiunta separatamente per gli interventi cofinanziati e per quelli con aiuti di stato.

- a) Domande di pagamento (Reg. CE 1305/2013) di adesione per le misure di seguito riportate:
- ✓ Misura 8 (Art.21 1305/2013) - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
 - ✓ Misura 10 (Art.28 1305/2013) - Pagamenti agro-climatico-ambientali
 - ✓ Misura 11 (Art.29 1305/2013) - Agricoltura Biologica
 - ✓ Misura 12 (Art.30 1305/2013) - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque
 - ✓ Misura 13 (Art.31 1305/2013) - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
 - ✓ Misura 14 (Art.33 1305/2013) - Benessere degli animali
 - ✓ Misura 15 (Art.34 1305/2013) - Servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia della foresta

Inoltre, nell'ambito di ogni misura, viene garantita l'estrazione di almeno una domanda per ogni tipologia di intervento.

Come previsto dall'art. 33 del Reg. (UE)809/2014 e dall'art. 3, paragrafo 5 del Reg (UE) n. 2021/725, viene garantita l'estrazione di almeno il 3 % dei beneficiari che presentano domanda per i regimi di aiuto per animale. La percentuale è raggiunta a livello di singola Regione e di ciascun regime di aiuto.

✓ **Condizionalità**

Sulla base dell'art. 68 Reg. (UE) n. 809/2013 e di quanto previsto dal paragrafo 12 dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 2021/725, si procede alla selezione del campione per le domande presentate presso ciascun Organismo Pagatore per le seguenti categorie:

- ✓ almeno lo 0,5 % delle aziende che presentino Domanda Unica di Pagamento per la campagna aiuti 2021 (escluso il regime dei piccoli agricoltori) e, tra queste almeno l'0,5 % delle aziende tenute a rispettare gli obblighi di condizionalità in quanto abbiano avuto concessi pagamenti del settore vino, ai sensi: dell'articolo 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013 (nel corso dei tre anni precedenti), dell'articolo 47 del Reg. (UE) n. 1308/2013 (nel corso

- dell'anno precedente), dell'articolo 85 unvicies del Reg. (CE) n. 1234/2007 (nel corso dei tre anni precedenti) (escluse le aziende aderenti al regime dei piccoli agricoltori);
- ✓ almeno lo 0,5 % delle aziende che presentino Domande di aiuto per lo Sviluppo Rurale, così come definite più sopra, relativamente ai premi annuali previsti dall'articolo 21 paragrafo 1, lettere a) e b) nonché dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del Reg. (UE) n.1305/2013 (escluse le aziende aderenti al regime dei piccoli agricoltori)
 - ✓ almeno lo 0,5 % delle aziende che presentino domande di adesione o conferma alla nuova programmazione per le misure 211, 212, 213, 214, 215, 221, 224, 225 (escluse le aziende aderenti al regime dei piccoli agricoltori).

SEQUENZA OPERATIVA DI ESTRAZIONE

A partire dalla popolazione di aziende di riferimento di ogni Organismo Pagatore (per DU e Condizionalità) o di ogni Autorità di Gestione (per PSR), il Coordinamento applica la seguente procedura di estrazione. L'ordine di estrazione del campione di controllo deve rispettare la sequenza riportata di seguito, tenendo preventivamente conto di quanto indicato per le aree sottoposte a monitoraggio satellitare nella prima parte della presente nota:

1. sviluppo rurale;
2. pagamenti diretti – greening;
3. pagamenti diretti – giovani agricoltori e richiesta di accesso alla riserva nazionale;
4. pagamenti diretti – giovani agricoltori;
5. pagamenti diretti – pagamento di base;
6. pagamenti diretti – aiuti accoppiati;
7. condizionalità.

Si estrae per primo il campione casuale e poi quello di rischio.

PROCEDURA PER LA SELEZIONE DELLE AZIENDE

Di seguito le modalità per la selezione delle aziende da sottoporre ai controlli di ammissibilità e condizionalità in applicazione dei criteri di casualità e di rischio specifici.

In particolare:

1. Al fine di ottenere la coerenza dei controlli/esiti, deve essere perseguita la massima sovrapposizione possibile tra il campione di Domanda Unica e quello di Sviluppo Rurale, anche a livello di superfici da controllare, mediante l'individuazione di aziende che presentano anche una domanda per il PSR utilizzando le stesse superfici presenti nella DU, soprattutto per la richiesta di sostegni accoppiati ai sensi dell'art. 52 del Reg. UE 1307/2013:
Fa eccezione a questa procedura la selezione delle domande PSR per la forestazione.
2. Parimenti, deve essere perseguita la massima sovrapposizione possibile tra il campione di Domanda Unica e quello di Sviluppo Rurale, per le aziende richiedenti premi di natura zootecnica (artt. 20, 21 e 22 del DM 7 giugno 2018 n. 5465 per la Domanda Unica, Misura 14 del PSR, azioni riferite alla salvaguardia delle razze in via di estinzione per la misura 214 e per la misura 10 dello Sviluppo Rurale).
3. Analoga sovrapposizione va perseguita tra le domande selezionate nel campione di ammissibilità, per ciascun Pilastro della PAC, e quelle selezionate nel campione di condizionalità.
4. Le aziende vengono esclusivamente individuate tra quelle che ricadono integralmente all'interno delle **82** zone da controllare mediante telerilevamento, per le quali sono state

richieste le immagini satellitari multitemporali ai Servizi della Commissione europea (vedi allegato 1). Per le sole domande PSR, qualora si determini che per una provincia non siano state selezionate domande a campione sia nell'anno in corso, sia nella precedente campagna, per la provincia in questione si provvederà all'estrazione di un minimo di 10 aziende da sottoporre a controllo in loco, selezionate tra le aziende ricadenti interamente in territori coperti da foto aeree 2020 ad alta risoluzione (province VHR). Queste aziende concorrono al raggiungimento della percentuale minima prevista.

5. Le aziende da selezionare nell'ambito del campione casuale vengono individuate tra le aziende che presentano domanda per entrambi i Pilastri e, comunque in modo da garantire la rappresentatività di quelle che presentano domanda in uno solo dei due Pilastri.
6. Le aziende da selezionare nell'ambito del campione rischio vengono individuate prioritariamente sulla base dei criteri comuni tra Domanda Unica e Sviluppo Rurale. Nell'ambito di questi si procede considerando i criteri specifici settoriali.
7. Per il campione di condizionalità la selezione delle aziende verrà effettuata tramite i servizi del Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità (SICC). La selezione del campione avverrà a seguito della sincronizzazione delle informazioni messe a disposizione da ogni OP, relative alle domande presentate ed all'applicabilità di Criteri e Norme.
8. Il campione da estrarre per condizionalità, zootecnia e sviluppo rurale includerà in primo luogo il o i campione/i preliminare/i già estratto/i e poi si procederà all'eventuale integrazione.

CRITERI GENERALI DI SELEZIONE DEL CAMPIONE

- o Per lo Sviluppo Rurale e per le Domande uniche, riferite alle misure di intervento selezionate secondo quanto previsto dall'art. 34 del Reg. UE 809/2014, si procede alla selezione di un campione casuale (20 – 25% delle domande) e di un campione con criteri di rischio (75 – 80% delle domande). La selezione del campione definitivo deve assicurare il rispetto delle percentuali sopra citate.
- o Si devono considerare eventuali domande di "modifica" presentate a qualsiasi titolo in sostituzione di domande di aiuto già selezionate a campione; tali domande dovranno essere anch'esse selezionate in sostituzione della domanda precedentemente presentata.
- o Nell'ambito della selezione del campione riferito alla Domanda Unica, sono escluse dalla selezione le aziende che richiedono aiuti per un importo inferiore ai 300 Euro, in quanto non ricevibili; tale condizione non si applica per le domande dove è stato richiesto l'accesso alla riserva nazionale titoli.

CRITERI DI SELEZIONE DEL CAMPIONE DI AMMISSIBILITÀ

SELEZIONE CASUALE

Il criterio di casualità da adottare per la selezione delle domande è stato stabilito dall'Organismo di coordinamento ed è riportato nell'allegato 2. Tale criterio di selezione deve garantire la ripetibilità della selezione stessa ad uso di Enti certificatori o di auditor di Organismi Comunitari.

Il campione selezionato deve essere rappresentativo delle domande presentate in entrambi i Pilastri.

La selezione del campione casuale può essere effettuata integralmente nella selezione provvisoria.

SELEZIONE BASATA SU CRITERI DI RISCHIO

L'Organismo di Coordinamento ha definito un'analisi di rischio individuando le categorie di aziende/ domande che riscontrano particolari criticità, tali da far ritenere opportuna la selezione ai fini dei controlli di ammissibilità. Pertanto, si dovranno applicare in via prioritaria per ciascun Organismo Pagatore o Autorità di Gestione i criteri di rischio comuni alla Domanda Unica e allo Sviluppo Rurale (v. allegato 3).

Inoltre, sono stati individuati criteri settoriali aggiuntivi:

- *Domanda Unica*: vedi allegato 4
- *Sviluppo Rurale*: vedi allegato 5

Ad integrazione dei suddetti criteri di rischio, potranno essere applicati eventuali indicazioni/ criteri specifici forniti da ciascun Organismo pagatore.

CRITERI DI SELEZIONE DEL CAMPIONE DI CONDIZIONALITÀ

Relativamente al campione di condizionalità da selezionare con metodo casuale (per una percentuale compresa tra 20 e 25%), questo dovrà essere estratto sull'insieme del campione. Per quanto possibile, la percentuale del 20-25% di campione casuale sarà rispettata per ogni ambito di pagamento (DU, SR, Vino).

1. Per il campione di rischio, i parametri per i quali le aziende saranno oggetto di selezione sono quelli contenuti nell'allegato 1 della Circolare di condizionalità;
2. selezione d'ufficio: inclusione nel campione di tutte le segnalazioni ricevute dagli enti specializzati e dagli Organismi pagatori e da questi trasmesse all'organismo di Coordinamento;
3. verifica delle reiterazioni: inclusione nel campione delle aziende sanzionate per le infrazioni ai requisiti di condizionalità nelle precedenti campagne sulla base del seguente ordine:
 - le aziende oggetto di riduzioni nel 2019 rientranti nel territorio delle **82** zone satellite, che non siano state oggetto di controllo nel 2020, che saranno oggetto di controllo limitatamente ai requisiti oggetto di non conformità;
 - il 15% delle aziende oggetto di riduzioni per infrazioni intenzionali nella campagna 2019 e senza controlli positivi di condizionalità nella campagna 2020, anche al di fuori del campione di ammissibilità, che saranno oggetto di controllo limitatamente ai requisiti oggetto di non conformità.

Ai sensi dell'art. 68(1), primo comma, del Reg. (UE) 809/2014 la percentuale minima di controlli dello 0,5% estratta dal coordinamento è raggiunta a livello di ciascun Organismo Pagatore.

In applicazione dell'accordo di cooperazione siglato tra il MiPAAF, il Ministero della Salute le Regioni e Province autonome e AGEA, il campione relativo ai requisiti di Identificazione e Registrazione degli animali (CGO6, CGO7, CGO8), alla Sanità veterinaria (CGO5, CGO9 ed alcuni requisiti CGO4) ed al Benessere animale (CGO11, CGO12, CGO13) è selezionato dalle Direzioni sanitarie regionali secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le Direzioni regionali stesse e gli OP competenti territorialmente.

Il campione selezionato tra le aziende beneficiarie di aiuti e pagamenti assoggettati alla condizionalità dovrà rispettare le procedure e le percentuali minime fissate dai regolamenti.

In funzione dell'applicazione del paragrafo 12 dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 2021/725, il campione di condizionalità per l'anno 2021 selezionato dalle Direzioni sanitarie regionali avrà una dimensione minima dello 0,5% per i CGO 4 (impegni animali), 5, 6, 9, 11, 12 e 13.

Per quanto attiene in particolare al controllo degli impegni di identificazione e registrazione degli animali (CGO7, CGO8), conformemente a quanto previsto dall'art. 68(1) del Reg. (UE) 809/2014 quarto capoverso, la selezione effettuata deve assicurare che il campione sia estratto in una misura almeno pari a:

- 3% delle aziende che abbiano allevamenti bovini (art. 2(1) Reg. CE 1082/2003);
- 3% delle aziende che abbiano allevamenti ovini e caprini (art. 2(1) Reg. CE 1505/2006);

Il Direttore dell'Area Coordinamento

Silvia Lorenzini

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi dell'artt.21 e 23 del D. Lgs. n.82/2005